

Relazione sulla gestione – Bilanci 2016-2017-2018-2019-2020

Gentili Soci, nelle Note Integrative Vi sono state fornite tutte le notizie attinenti alla illustrazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi fornisco le notizie attinenti la situazione della BCC Irpina e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione viene presentata a corredo dei bilanci d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Società, corredate di elementi storici e valutazioni prospettiche.

In particolare, dovendo dare conto non solo dei risultati dei singoli esercizi, ma anche dell'evoluzione prevedibile della liquidazione e considerando che l'assemblea è chiamata oggi all'approvazione contestuale dei bilanci degli ultimi cinque esercizi, si è ritenuto opportuno che le relazioni ai singoli bilanci fossero sostanzialmente unitarie, nella convinzione che solo una rappresentazione compiuta dell'intera liquidazione potesse e possa fornire un quadro sufficientemente chiaro ed esauriente, che consentisse e consenta ai Soci di avere contezza compiuta di risultati e prospettive di chiusura della liquidazione medesima.

Con questa finalità e nel rispetto di tale criterio metodologico, pertanto, espongo qui di seguito un dettagliato resoconto di quanto accaduto nei cinque esercizi trascorsi, dell'attività svolta e di come la liquidazione, in caso di approvazione dei bilanci, andrebbe a chiudersi.

1. Stando al progetto di liquidazione predisposto dal Commissario Straordinario dott. Alessandro Ruggieri, l'uscita dall'amministrazione straordinaria e la successiva liquidazione della Banca si basavano su alcuni passaggi fondamentali, che, sempre stando a quelle previsioni, avrebbero potuto essere compiuti in modo rapido ed agevole.

L'attività di liquidazione, per contro, come si illustrerà diffusamente a seguire, si è rivelata assai più complessa e faticosa, per una serie di ragioni che del pari saranno qui di seguito passate in rassegna.

I passaggi fondamentali dovevano essere i seguenti:

- trasferimento delle attività e delle passività bancarie alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri ("**BCC Flumeri**"): avvenuto con atto notarile in data 21/01/2016 al quale partecipavano tanto il Commissario Straordinario, dott. Alessandro Ruggieri, quanto il sottoscritto Liquidatore;
- trasferimento delle sofferenze al veicolo Lucrezia Securitisation: avvenuto del pari con atto in data 21/01/2016 e, quindi, anch'esso con la partecipazione sia del Commissario Straordinario che del Liquidatore;
- incarico al Liquidatore di procedere con le attività residue di liquidazione, che, per la parte relativa all'attivo, sarebbero principalmente consistite in tre operazioni:
 - (1) la cessione al Fondo di Garanzia Istituzionale per il credito cooperativo ("**FGI**") delle azioni di responsabilità e di regresso, già avviate nei confronti degli ex esponenti della Banca;
 - (2) la dismissione di una piccola unità immobiliare (censita catastalmente nel comune di Monteforte Irpino al foglio 18 particella 299 subalterno 7 alla Via Venceslao Loffredo n.13, confinante con le particelle 587-586-298-764-765-300 e con la Via Venceslao Loffredo), rimasta esclusa dal perimetro della cessione delle attività e passività in favore della BCC Flumeri in ragione di alcune difficoltà che ne avrebbero impedito il trasferimento e che, come si dirà, si sono ripresentate anche in fase di liquidazione;
 - (3) la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, con conseguente presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e successiva attivazione delle

procedure per la riscossione, fatta salva l'ipotesi di una loro cessione, con conseguente accelerazione dei tempi di incasso dei relativi crediti.

Tutte e tre le anzidette operazioni erano date come di rapida ed agevole attuazione. Ed invece, ad eccezione che per la cessione delle azioni di responsabilità e di regresso, il compimento di tutte le restanti attività è risultato assai più complesso di quanto preventivato. E ciò per le ragioni che si andranno qui di seguito a rappresentare.

2. La cessione delle azioni di responsabilità e di regresso è stata effettuata rapidamente e con successo già nel corso del primo esercizio della liquidazione. L'istruzione dei profili tecnico-giuridici e dei profili valutativi, la negoziazione e la formalizzazione sono tutte state effettuate in tempi rapidi, facendo ogni sforzo affinché il relativo atto notarile (stipulato in data 28/12/2016) fosse rogato prima della fine del 2016.

Sul piano economico, poi, la cessione è stata effettuata con un risultato anche superiore a quanto si era ipotizzato al momento dell'apertura della liquidazione. In particolare, è stata negoziata una clausola di c.d. "*earn-out*", per la quale, in caso di esito vittorioso delle azioni, verrebbe retrocessa alla liquidazione (o, in caso di intervenuta chiusura della stessa, direttamente in favore dei soci, sulla scorta del medesimo piano di riparto utilizzato in sede di rimborso) una somma pari al 20% di quanto recuperato in esecuzione della sentenza di condanna.

3. Per il resto, la liquidazione ha dovuto gestire una mole assai rilevante di "strascichi" e pendenze che via via si presentavano, come peraltro era da attendersi trattandosi di liquidazione di una società che aveva esercitato attività bancaria per decenni.

In particolare, e con descrizione sintetica di un quadro risultato ben più complesso e articolato, si fa riferimento a:

- (a) la gestione di una serie di pendenze connesse a pretese creditorie che venivano avanzate in relazione a rapporti contrattuali formati in epoca anteriore alla messa in liquidazione, la cui soluzione ha richiesto una laboriosa e complessa attività di ricostruzione dei rapporti giuridici sottostanti e una valutazione, caso per caso, circa la fondatezza o meno delle relative pretese, quali attività istruttorie propedeutiche alla più corretta decisione da assumere, sempre caso per caso, in ordine alla attivazione e alla conduzione di negoziazioni finalizzate al raggiungimento di accordi di pagamento a saldo e stralcio, nell'interesse della società alla minimizzazione di uscite che non erano state preventivate nel progetto originario di liquidazione;
- (b) la gestione dei rapporti con il soggetto cessionario delle sofferenze, che si è rivelata estremamente complicata e laboriosa per la necessità anche qui di risolvere una imponente quantità di questioni molto complesse afferenti alla ricognizione del "regime transitorio" applicabile tra cedente e cessionario;
- (c) la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo ad imposte di registro maturate con riferimento a provvedimenti giudiziari ottenuti prima della cessione e le cui cartelle venivano continuamente (a un ritmo incessante, quasi quotidiano) notificate al Liquidatore e che andavano poi ricollocate e rinegoziate, nuovamente, anche nei rapporti col cessionario delle passività;
- (d) la gestione dei rapporti con i legali che avevano prestato la propria opera nell'interesse della Banca in epoca anteriore alla cessione e che quindi avanzavano legittime pretese relative ai propri onorari, anche in questo caso con una complessa, laboriosa ed estremamente faticosa negoziazione triangolare tra i legali medesimi, la liquidazione, la Lucrezia Securitisation e la BCC Flumeri;
- (e) la gestione dei giudizi in cui la società veniva convenuta o in cui occorreva subentrare e di

cui si dà conto nei bilanci (si è trattato di nove giudizi, otto dei quali sono nel frattempo giunti a sentenza, di cui sette con esito favorevole alla liquidazione e quattro con condanna alle spese in nostro favore).

Quelle elencate sono solo alcune delle voci principali di un'attività che si è presentata di complessità assai superiore a quanto era stato preventivato all'apertura della liquidazione e che, oltre a procrastinare la chiusura della liquidazione, ha finito inevitabilmente per tradursi in costi e passività non previsti, con conseguente erosione dell'attivo.

4. Con specifico riferimento all'attività di dismissione dell'immobile, poi, il Liquidatore ha in primo luogo incaricato un perito per la relativa valutazione analitica di stima. Dalla relazione peritale, trasmessa l'8 agosto 2018, è tuttavia emerso che detto immobile, pur avendo in astratto un valore di Euro 25.403,00, presentava e tuttora presenta una serie di "difetti" che ne avrebbero impedito la vendita e che, per le medesime ragioni, ne avevano comportato, già a monte, l'esclusione dal perimetro di cessione delle attività alla BCC Flumeri. In particolare, l'immobile, oltre a trovarsi in pessime condizioni di manutenzione (tanto da essere descritto come un vero e proprio "rudere"), non ha accesso indipendente, essendo accessibile solo attraverso l'appartamento confinante di proprietà del signor Giovanni Balletta. In sostanza, è risultato trattarsi di unità del tutto priva di un reale ed effettivo valore di mercato, unico soggetto titolare di un ipotetico interesse alla sua acquisizione essendo lo stesso proprietario confinante, il quale tuttavia si dichiarava ripetutamente non disponibile all'acquisto neppure a fronte della corresponsione di un prezzo meramente simbolico. In questa prospettiva, unica via d'uscita che consentisse di liberare la liquidazione di un peso (per di più fonte di oneri fiscali) che sarebbe altrimenti rimasto come un impedimento formale alla chiusura della liquidazione era quella di un atto di donazione, peraltro essa stessa praticabile esclusivamente in favore del medesimo confinante. Le condizioni dell'immobile, tuttavia, erano e sono tali per cui lo stesso potenziale donatario aveva a lungo negato la disponibilità finanche a ricevere l'immobile a titolo gratuito, fino a che solo da ultimo si è riusciti a raggiungere un'intesa in tal senso. In ragione delle difficoltà legate alla pandemia non si è riusciti a formalizzare la donazione entro la chiusura dell'esercizio, ma il relativo atto notarile, alla data di deposito del progetto di bilancio, è prossimo ad essere sottoscritto.

5. Quanto alla trasformazione delle DTA in credito d'imposta, l'attività che il Liquidatore ha posto in essere è apparsa costellata da una serie fittissima di complessità e di difficoltà sopravvenute o in ogni caso non preventivate dal Commissario Straordinario dott. Ruggieri allorché lo stesso predispose il programma di liquidazione.

Di dette complessità, assieme a un quadro generale della vicenda, si fornisce qui a seguire un sintetico resoconto.

5.1. In primo luogo, il presupposto per la trasformazione delle DTA in credito d'imposta era l'approvazione del bilancio dell'amministrazione straordinaria da parte dell'Autorità di Vigilanza: l'approvazione è intervenuta con provvedimento della Banca d'Italia in data 22 dicembre 2017.

Sicché nel corso degli esercizi 2016 e 2017 non si è potuto procedere per l'assenza delle condizioni tecnico-giuridiche.

5.2. Inoltre, diversamente da quanto era stato ipotizzato nell'atto di trasferimento delle attività e passività alla BCC Flumeri e nella bozza iniziale di bilancio finale dell'amministrazione straordinaria predisposto dal Commissario Straordinario dott. Ruggieri, dove erano state stimate DTA per circa € 9.200.000,00 (euro novemilioniduecentomila virgola zero zero), dal bilancio finale dell'amministrazione straordinaria così come approvato dalla Banca d'Italia sono invece emersi crediti per imposte anticipate (DTA) per il minore importo di € 7.344.716,86 (euro

settemilionitrecentoquarantaquattromilasettecentosedici virgola ottantasei), a sua volta scindibile in € 5.521.127,00 (euro cinquemilionicinquecentovenutunomilacentoventisette virgola zero zero), corrispondente ad importo già maturato, ed € 1.823.589,86 (euro unmilioneottocentoventitremilacinquecentottantanove virgola ottantasei), corrispondente invece ad importi che matureranno solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi seguente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Di ciò, e del conseguente ridimensionamento di quasi 2 milioni di euro dell'attivo residuo di liquidazione, non si è potuto che prendere atto.

5.3. L'attivo residuo si è poi ulteriormente ridotto a causa dell'introduzione, già nel corso dell'esercizio 2016, di una nuova disciplina che, dettata al fine di evitare censure comunitarie sul piano degli aiuti di Stato, ha previsto l'onere del pagamento di un apposito canone annuale (il **"Canone DTA"**) quale condizione per conservare la possibilità di conversione delle DTA in un corrispondente credito d'imposta. La norma è contenuta nell'art. 11, d.l. n. 59/2016, e dunque si è trattato di disciplina sopravvenuta successivamente alla chiusura dell'amministrazione straordinaria e all'apertura della liquidazione.

Detto onere ha ovviamente inciso sull'attivo di liquidazione e sulle conseguenti aspettative di rimborso delle quote da parte dei soci, che, anche sotto questo ulteriore profilo, ne sono risultati ridimensionati in misura significativa. Il canone, difatti, in base alla disciplina in questione, deve essere *«determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina, applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»*. Avendo riguardo all'importo delle DTA quale originariamente risultante dalla bozza del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria e dell'importo successivamente emerso in sede di approvazione da parte della Banca d'Italia alla fine del 2017, negli esercizi 2016 e 2017 sono stati versati per ciascun anno € 174.489,00 (canoni calcolati sui risultati della bozza del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria) e per gli esercizi successivi (2018-2019-2020) sono stati versati per ciascun anno € 146.533,00 (canoni calcolati sulla scorta dei dati definitivi di bilancio, come approvato dalla Banca d'Italia il 22 dicembre 2017).

Per tale ragione l'attivo residuo si è ridotto per ulteriori € 935.110,00, tenendo conto anche del canone versato relativamente all'esercizio 2021 ancora in corso.

5.4. A seguito dell'approvazione da parte della Banca d'Italia del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, il Liquidatore si è immediatamente attivato per accelerare le trattative, già in precedenza avviate, con la Federazione Campana delle BCC e con il FGI, finalizzate alla cessione del credito d'imposta, in modo da consentire una chiusura più rapida della liquidazione e comunque un rimborso del residuo attivo ai soci più veloce di quanto non sarebbe stato possibile ove fosse stata invece seguita la strada della presentazione dell'istanza di rimborso all'Erario, che notoriamente ha dei tempi estremamente lunghi.

Durante la trattativa sono tuttavia emerse delle difficoltà di ordine tecnico, dovute alla poca chiarezza della disciplina sulla cedibilità del credito, di tal che si è reso necessario presentare apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, lett. a), l. n. 212/2000 e successive modificazioni. L'istanza è stata presentata in data 27/03/2018. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata resa in data 25/06/2018 ed è stata affermativa. Segnatamente, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che: *«Si ritiene, pertanto, che si possa domandare il rimborso del credito d'imposta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al bilancio finale di liquidazione, per poi, successivamente, cederlo ai sensi dell'articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del*

1973, prima di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese». Nel medesimo documento è emerso tuttavia che la cessione avrebbe potuto essere effettuata solo al valore nominale e non avrebbe potuto avvenire in modo frazionato, ma esclusivamente per l'intero importo del credito.

Nonostante tutti gli sforzi profusi, ed anche in ragione della precisazione concernente la cedibilità del credito solo per il suo intero ammontare, le trattative finivano tuttavia per naufragare in quanto la Federazione Campana e il FGI non riuscivano a raccogliere la provvista necessaria all'acquisto integrale del credito, non avendo ottenuto sufficienti adesioni da parte delle banche ad essi affiliate. Più precisamente, la Federazione Campana confermava di aver raccolto disponibilità da parte delle BCC affiliate non per l'intero ammontare, ma per un importo limitato a poco più di 3 milioni (per l'esattezza, € 3.007.647,45), a fronte di DTA già convertite per più di 5,5 milioni (per l'esattezza, € 5.521.127,00), con una scopertura quindi di circa 2,5 milioni (per l'esattezza, € 2.513.479,55). A questa scopertura si aggiungeva quella dei circa 1,8 milioni (per l'esattezza, € 1.823.589,86), relativamente alle DTA da convertire con la pubblicazione del bilancio finale di liquidazione, per un totale scoperto di circa 4,3 milioni sull'ammontare complessivo di circa 7,3 milioni di DTA. Di qui l'impossibilità di prendere in considerazione l'ipotesi della cessione in questi termini, atteso che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la cessione avrebbe potuto essere effettuata solo per l'intero.

Per di più non sarebbe stato praticabile neanche lo scenario alternativo di una cessione delle DTA al di fuori del sistema del credito cooperativo, poiché ciò avrebbe significato doverle trasferire con uno "sconto" di cessione; ipotesi che non sarebbe stata attuabile, atteso che, come del pari precisato dall'Agenzia delle Entrate, la cessione non avrebbe potuto e non potrebbe avvenire che al valore nominale. Inoltre, quand'anche fosse stata tecnicamente percorribile, una cessione "a sconto", avendo riguardo alle percentuali di abbattimento usuali sul mercato, avrebbe ulteriormente ridotto in modo radicale le aspettative di rimborso dei soci: sicché, al di là della fattibilità giuridica, la soluzione non sarebbe stata conveniente neanche sul piano economico.

Il Liquidatore ha quindi avviato un nuovo tavolo di negoziazione, questa volta con la BCC Flumeri, dalla quale era pervenuta una manifestazione di possibile disponibilità a farsi carico della cessione, ma a condizione che il credito, sebbene acquistato al valore nominale, potesse essere portato dalla cessionaria in compensazione con altre passività fiscali, onde evitare che la disponibilità così manifestata si trasformasse per la cessionaria stessa in un onere eccessivo il cui peso non fosse ammortizzabile in tempi rapidi o quantomeno ragionevoli.

La questione della compensabilità era tuttavia oggetto di incertezza normativa, non essendo chiaro se detta possibilità fosse limitata al caso in cui cedente fosse una banca in liquidazione coatta amministrativa o se fosse estendibile anche a banche in liquidazione volontaria. Sicché si è resa necessaria la presentazione di nuove istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate, alla quale è stato sottoposto il quesito se il credito oggetto di cessione potesse essere portato in compensazione (tecnicamente: se si potesse procedere con la cessione dei crediti da DTA ai sensi dell'art. 43-ter, invece che dell'art. 43-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973).

Dovendo presentare tale interpello, si è colta altresì l'occasione per rimuovere un altro dubbio, che del pari era interesse della liquidazione dissipare (anche, in ultima istanza, nell'interesse degli stessi soci alla contezza esatta dell'attivo residuo di liquidazione disponibile per il rimborso), sottoponendo all'Agenzia delle Entrate anche il quesito se, a seguito della chiusura della liquidazione, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, permanesse ancora l'obbligo di pagare il "Canone DTA" determinato ai sensi dell'art. 11, del d.l. n. 59/2016 fino al momento del definitivo rimborso (nelle mani della stessa società o, rispettivamente, del cessionario del credito).

A tal fine sono state quindi presentate due istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, lett. a), l. n. 212/2000 e successive modificazioni. Le istanze sono state presentate in data 14/10/2019. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è pervenuta in data 1° luglio 2020, avendo la stessa Agenzia delle Entrate usufruito di una proroga, nel contesto della disciplina legata alla pandemia, ai sensi dell'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata negativa sul primo quesito e positiva solo sul secondo. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che il credito derivante dalle DTA, per una banca in liquidazione ordinaria e non coatta, è cedibile, al valore nominale, ai sensi dell'art. 43-*bis* e non dell'art. 43-*ter*, D.P.R. n. 602/1973 e, dunque, senza possibilità, per il cessionario, di portarlo in compensazione. Quanto al pagamento del canone, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo cessa con la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La risposta al primo quesito ha complicato la trattativa in corso con BCC Flumeri, la quale aveva fin da subito condizionato la propria disponibilità all'acquisto alla condizione che fosse sottoposta la questione all'Agenzia delle Entrate e che la risposta fosse positiva. Non essendovi altra strada concretamente percorribile, non sarebbe quindi rimasta altra alternativa se non quella della presentazione dell'istanza di rimborso senza cessione.

Tale soluzione, tuttavia, sarebbe risultata fortemente penalizzante per i soci per una duplice ragione: una prima ragione, per ipotesi corrispondente a uno scenario preventivabile già nel progetto originario di liquidazione, è quella legata ai sopra ricordati tempi estremamente dilatati entro i quali sarebbe stato conseguito il rimborso, che avrebbero comportato una correlativa dilatazione dei tempi di estinzione delle passività e di chiusura della liquidazione; una seconda ragione, corrispondente invece allo scenario normativo sopravvenuto di cui si è riferito, è quella relativa all'ulteriore sacrificio economico che sarebbe derivato dalla necessità di continuare a pagare il "Canone DTA" fino alla definitiva cancellazione, con una penalizzazione che, come precedentemente rammentato, avrebbe comportato un ennesimo ulteriore ridimensionamento delle prospettive di rimborso ai soci, rispetto alle previsioni effettuate dal Commissario Straordinario in sede di chiusura dell'amministrazione straordinaria, ma, come detto, per effetto di una disciplina legislativa sopravvenuta e all'epoca totalmente imprevedibile.

Il Liquidatore e la BCC Flumeri hanno quindi profuso ogni sforzo nel tentativo di pervenire comunque a una soluzione che consentisse la cessione del credito d'imposta alla stessa BCC Flumeri, unica resasi in concreto disponibile a valutare l'acquisto nonostante tutte le penalizzazioni legate allo scenario conseguente alle risposte agli interpelli.

Alla chiusura dell'esercizio 2020 le trattative erano ancora in corso. Alla data di deposito della presente relazione la trattativa è stata sostanzialmente perfezionata e le intese, in corso di formalizzazione, sono nel senso che la BCC Flumeri effettuerebbe l'acquisto del credito d'imposta da DTA una volta che saranno approvati i bilanci intermedi, relativi cioè agli anni 2016-2017-2018-2019 e 2020 e il bilancio finale di liquidazione verrà depositato.

Segnatamente, la cessione dovrebbe attuarsi attraverso la contestuale conclusione di due contratti:

- uno avente ad oggetto l'acquisto delle DTA già convertite per un importo complessivo pari a Euro 5.521.127,00, condizionato all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, attraverso il quale si procederà ad estinguere: (i) principalmente la posizione debitoria nei confronti della stessa BCC Flumeri, generatasi in conseguenza dello sbilancio negativo di cessione e che ha reso necessaria l'erogazione di un finanziamento "fruttifero" per complessivi Euro 4.500.000,00, come risultante dall'art. 5, commi 2 e 3

dell'atto di cessione stipulato il 14 gennaio 2016 e ove al successivo comma 8 è previsto che il finanziamento sarebbe stato rimborsato «al momento del rimborso del credito d'imposta generato dalla trasformazione delle D.T.A.»; (ii) nonché, per l'importo residuo, una parte delle passività ancora in essere in capo alla liquidazione;

- il secondo, avente ad oggetto la cessione di credito futuro (DTA da trasformare con il deposito del bilancio finale di liquidazione) condizionato al deposito del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese (non occorrendo in tal caso una approvazione da parte dei soci) e alla mancata presentazione di reclami o, in caso di presentazione di reclami, alla loro definizione entro il termine massimo di quindici mesi, nonché alla conseguente richiesta di conversione delle restanti DTA (per Euro 1.823.589,86). All'atto di sottoscrizione del secondo contratto, la cessionaria anticiperebbe l'importo necessario per estinguere le residue passività ancora in essere.

L'operazione di cessione costituisce, di fatto, l'unica opzione che consentirebbe di chiudere la liquidazione con un residuo attivo distribuibile ai soci, atteso che la presentazione dell'istanza di rimborso all'Erario avrebbe quale effetto una enorme dilatazione dei tempi di monetizzazione e una sostanziale erosione delle somme rimborsate dall'Erario dovuta alla necessità di continuare a pagare il Canone DTA per tutti gli anni residui fino alla cancellazione.

Come anticipato, l'operazione di cessione, tuttavia, potrà andare a buon fine a condizione che nell'ordine:

- a) vengano approvati i bilanci intermedi;
- b) si proceda al deposito del bilancio finale di liquidazione e non vi siano reclami.

Ove tali condizioni si verificassero, la liquidazione si chiuderebbe con un attivo distribuibile pari a circa Euro 1.250.000,00 e conseguentemente una percentuale di riparto per ciascun socio pari a circa il 24% del valore nominale delle quote, cui si aggiungerebbe l'ulteriore eventuale somma che incasserebbe come prezzo aggiuntivo pari al 20% di quanto recuperato in esecuzione della sentenza di condanna (“*earn-out*”) in caso di esito positivo del giudizio di responsabilità avviato nei confronti degli ex esponenti della banca, cui si è fatto sopra cenno.

Ove il secondo contratto non andasse a buon fine per la presentazione di reclami al bilancio finale di liquidazione, si aprirebbe lo scenario della possibile sottoposizione della BCC Irpinia alla liquidazione coatta amministrativa, con presumibile naufragio, o quantomeno con ulteriore radicale ridimensionamento, di ogni residua aspettativa positiva in punto di riparto ai soci.

Signori Soci, alla luce delle considerazioni innanzi svolte e di quanto esposto nelle Note Integrative di ciascun bilancio portato alla Vostra attenzione, Vi invito ad approvare i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.

Il Liquidatore Unico

prof. avv. Vincenzo Donativi

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA SOC. COOPERATIVA I.L.

Sede: VIA ROMA, 14 MONTEMILETTO AV

Capitale sociale: 5.305.467,78

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: AV

Partita IVA: 01514890647

Codice fiscale: 01514890647

Numero REA: 89731

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 641910

Società in liquidazione: sì

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	1.000	1.000
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	7.769.428	7.766.443
esigibili entro l'esercizio successivo	5.945.838	7.766.443
Imposte anticipate	1.823.590	-

	31/12/2018	31/12/2017
IV - Disponibilita' liquide	8.945	564.623
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>7.778.373</i>	<i>8.331.066</i>
D) Ratei e risconti	-	10.008
<i>Totale attivo</i>	<i>7.779.373</i>	<i>8.342.074</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.535.431	3.846.271
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(531.939)	(275.050)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(460.372)	(256.889)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>2.543.120</i>	<i>3.314.332</i>
B) Fondi per rischi e oneri	324.765	92.299
D) Debiti	4.911.488	4.935.443
esigibili entro l'esercizio successivo	4.911.488	4.935.443
<i>Totale passivo</i>	<i>7.779.373</i>	<i>8.342.074</i>

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	113.978	322.175
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>113.978</i>	<i>322.175</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>113.978</i>	<i>322.175</i>
B) Costi della produzione		
7) per servizi	308.132	237.126
8) per godimento di beni di terzi	146.533	-
12) accantonamenti per rischi	-	15.817
14) oneri diversi di gestione	32.948	250.872
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>487.613</i>	<i>503.815</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(373.635)	(181.640)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-

	31/12/2018	31/12/2017
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	2.227	10.967
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>2.227</i>	<i>10.967</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>2.227</i>	<i>10.967</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	86.328	86.216
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>86.328</i>	<i>86.216</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(84.101)</i>	<i>(75.249)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(457.736)	(256.889)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte relative a esercizi precedenti	2.636	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>2.636</i>	<i>-</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(460.372)	(256.889)

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Brevi cenni sulla procedura liquidatoria

L'uscita dall'amministrazione straordinaria e il progetto di liquidazione erano articolati sui seguenti fondamentali passaggi:

- trasferimento delle attività e delle passività bancarie alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri ("**BCC Flumeri**"): avvenuto con atto notarile in data 21/01/2016 al quale partecipavano tanto il Commissario Straordinario, dott. Alessandro Ruggieri, quanto il sottoscritto Liquidatore;
- trasferimento delle sofferenze al veicolo Lucrezia Securitisation: avvenuto del pari con atto in data 21/01/2016 e, quindi, anch'esso con la partecipazione sia del Commissario Straordinario che del Liquidatore;
- incarico al Liquidatore di procedere con le attività residue di liquidazione, che, per la parte relativa all'attivo, sarebbero principalmente consistite in tre operazioni:
 - o (1) la cessione al Fondo di Garanzia Istituzionale per il credito cooperativo ("**FGI**") delle azioni di responsabilità e di regresso, già avviate nei confronti degli ex esponenti della Banca;
 - o (2) la dismissione di una piccola unità immobiliare (censita catastalmente nel comune di Monteforte Irpino al foglio 18 particella 299 subalterno 7 alla Via Venceslao Loffredo n.13, confinante con le particelle 587-586-298-764-765-300 e con la Via Venceslao Loffredo), rimasta esclusa dal perimetro della cessione delle attività e passività in favore della BCC Flumeri in ragione di alcune difficoltà che ne avrebbero impedito il trasferimento e che, come si dirà, si sono ripresentate anche in fase di liquidazione;
 - o (3) la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, con conseguente presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e successiva attivazione delle procedure per la riscossione, fatta salva l'ipotesi di una loro cessione, con conseguente accelerazione dei tempi di incasso dei relativi crediti.

Quanto all'attività sub (1), avente ad oggetto la cessione delle azioni di responsabilità e di regresso, la stessa è stata effettuata mediante stipulazione dell'atto notarile in data 28/12/2016.

Con riferimento all'attività sub (2), il Liquidatore ha in primo luogo incaricato un perito per la relativa valutazione analitica di stima. Dalla relazione peritale, trasmessa l'8 agosto 2018, è tuttavia emerso che detto immobile, pur avendo in astratto un valore di Euro 25.403,00, presentava e tuttora presenta una serie di "difetti" che ne avrebbero impedito la vendita e che, per le medesime ragioni, ne avevano comportato, già a monte, l'esclusione dal perimetro di cessione delle attività alla BCC Flumeri. In particolare, l'immobile, oltre a trovarsi in pessime condizioni di manutenzione (tanto da essere descritto come un vero e proprio "rudere"), non ha accesso indipendente, essendo accessibile solo attraverso l'appartamento confinante di proprietà del signor Giovanni Balletta. In sostanza, è risultato trattarsi di unità del tutto priva di un reale ed effettivo valore di mercato, unico soggetto titolare di un ipotetico interesse alla sua acquisizione essendo lo stesso proprietario confinante, il quale tuttavia si dichiarava ripetutamente non disponibile all'acquisto neppure a fronte della corresponsione di un prezzo meramente simbolico. In questa prospettiva, unica via d'uscita che consentisse di liberare la liquidazione di un peso (per di più fonte di oneri fiscali) che sarebbe altrimenti rimasto come un impedimento formale alla chiusura della liquidazione è quella di un atto di donazione, peraltro essa stessa praticabile esclusivamente in favore del medesimo confinante.

Quanto all'attività enunciata sub (3), considerato che il presupposto della trasformazione delle DTA era l'approvazione del bilancio dell'amministrazione straordinaria da parte dell'Autorità di Vigilanza, si è atteso il relativo provvedimento. In particolare, la Banca d'Italia ha approvato il bilancio finale dell'amministrazione straordinaria con provvedimento del 22 dicembre 2017. A seguito di tale approvazione il Liquidatore si è immediatamente attivato per procedere con la massima tempestività ad intavolare trattative con la Federazione Campana e con FGI per la relativa cessione, avvedendosi tuttavia che, nonostante nell'atto di trasferimento delle attività e passività alla BCC Flumeri fossero stimate DTA per circa Euro 9.200.000,00 (euro novemilioniduecentomila virgola zero zero), nel bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, approvato dalla Banca d'Italia il 22 dicembre 2017, sono indicati crediti per imposte anticipate (DTA) per complessivi Euro 7.344.716,86 (euro settemilionitrecentoquarantaquattromilasettecentosedici virgola ottantasei). A ciò va aggiunto che detto ammontare risulta composto da Euro 5.521.127,00 (euro cinquemilionicinquecentovenutunomilacentoventisette virgola zero zero) già maturate ed Euro 1.823.589,86 (euro unmilioneottocentoventitremilacinquecentottantanove virgola ottantasei) che matureranno con la dichiarazione dei redditi seguente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.. In data 27/03/2018, è stata presentata un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, lett. a), l. n. 212/2000 e successive modificazioni, in ordine alla possibilità di procedere con la cessione dei crediti da DTA evidenziati nel bilancio finale dell'a.s. In data 25/06/2018, l'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente all'interpello, formulando la seguente risposta: *«Si ritiene, pertanto, che si possa domandare il rimborso del credito d'imposta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al bilancio finale di liquidazione, per poi, successivamente, cederlo ai sensi dell'articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, prima di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese»*. Sono state instaurate con la massima tempestività le trattative per la cessione delle DTA.

Nel corso della procedura liquidatoria sono stati notificati numerosi avvisi di liquidazione relativamente ad imposte di registro afferenti a giudizi (la maggior parte monitori) instaurati dalla BCC Irpina e i cui crediti sottostanti erano stati nel frattempo trasferiti a Lucrezia Securitisation con il sopra menzionato atto di cessione del 21/01/2016. Dalle valutazioni effettuate, tali imposte dovrebbero essere pagate da Lucrezia Securitisation, in quanto accessori dei crediti ceduti e in quanto la stessa Lucrezia Securitisation avrebbe la possibilità di recuperare il pagamento dell'imposta unitamente al credito cui la stessa afferisce, mediante rivalsa nei confronti del debitore finale, convenuto nel giudizio di recupero del credito sottostante. Lucrezia Securitisation, dal canto suo, declina la propria competenza, invocando il fatto che gli avvisi di liquidazione delle imposte riguardano giudizi instaurati prima della cessione. Sono, pertanto, in corso trattative molto faticose con l'obiettivo di pervenire a una composizione bonaria della questione, che dovrebbe essere incentrata sull'impegno di Lucrezia Securitisation di accollarsi il pagamento delle imposte di cui agli avvisi notificati a partire da una determinata data. In attesa del raggiungimento dell'intesa con la Lucrezia, il liquidatore ha aderito alle rottamazioni, così da ridurre l'ammontare complessivo del debito.

Il bilancio dell'amministrazione straordinaria e i successivi bilanci di esercizio di liquidazione

Con specifico riferimento al bilancio, come sopra anticipato, la procedura di Amministrazione Straordinaria, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2014, si è protratta fino al 22/01/2016.

Ai sensi dell'art. 75 T.U.B. *«la chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della procedura è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura»*, pertanto il periodo dell'amministrazione straordinaria dal 02/01/2014 al 22/01/2016 costituisce un unico esercizio ed un unico periodo di imposta ed il bilancio è stato predisposto dal Commissario Straordinario così come disposto dall'art. 75, comma 2, T.U.B.

Il Commissario Straordinario ha sottoposto il bilancio del periodo 01/01/2014 – 22/01/2016 alla Banca d'Italia, che è l'Autorità che nelle ipotesi di amministrazione straordinaria provvede all'approvazione del bilancio.

La Banca d'Italia ha provveduto all'approvazione del bilancio del periodo di amministrazione straordinaria il 22/12/2017 con comunicazione Prot. N. 1512753/17 di pari data.

Pertanto i saldi iniziali del primo esercizio di liquidazione si sono resi disponibili il 22/12/2017.

Per queste ragioni, la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del primo bilancio di esercizio è stata convocata oltre i centoventi giorni dalla chiusura del medesimo, con evidenti ripercussioni anche per quanto riguarda l'esercizio 2017.

In particolare, l'assemblea per l'approvazione dei bilanci 2016 e 2017 è stata convocata il 24 novembre 2018, nel corso della quale i soci hanno deliberato di rinviare, non essendo ancora chiare le modalità di realizzazione dell'operazione di trasferimento delle DTA e conseguentemente l'entità del rimborso delle quote in sede di riparto finale.

Il presente Bilancio è il terzo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490 c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n. 5.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis c.c.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 c.c.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del c.c., qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5, e all'art. 2423-bis, comma 2, c.c.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza in conformità all'art. 2423-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza sia pur modificato ed attenuato in conformità di quanto previsto dall'OIC 5. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo..

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter c.c.

Ai sensi dell'art. 2423-ter c.c., si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

Il presente bilancio, così come indicato nell'introduzione, è stato redatto secondo criteri di valutazione di realizzo e di estinzione, tenuto conto della prospettiva della cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa. Le attività sono pertanto valutate al probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve, mentre le passività al probabile valore di estinzione, ossia la somma che si prevede di pagare per estinguerle.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 c.c., e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri..

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 c.c. e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico

Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate secondo il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-*bis* dell'articolo 2426 c.c. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-*bis* c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 c.c. si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondo Costi e Oneri della Liquidazione

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

Il fondo per Costi e Oneri della liquidazione è stato stanziato in bilancio per indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, per tutta la durata della liquidazione. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle variazioni al Fondo per Costi e Oneri della liquidazione al fine di tener conto di costi/oneri e proventi che sono sopraggiunti nel corso della liquidazione e per tener conto di determinati costi/oneri (o proventi) che sono stati sostenuti (o conseguiti) per un importo superiore o inferiore a quello previsto

Fondo per costi e oneri di liquidazione				
Costi e oneri della liquidazione	Importo iniziale	Variazioni	Costi ed Oneri già sostenuti	Residuo
Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	40.462,15	22.880,00	40.462,15	22.880,00
Consulenze tecniche	34.015,30		34.015,30	-
Consulenze legali	166.401,18	37.440,00	166.401,18	37.440,00
Consulenze notarili	841,65		841,65	-
Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	8.984,38		8.984,38	-
Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	3.422,34		3.422,34	-
Compensi sindaci professionisti	29.223,10	59.210,67	88.433,77	-
Spese postali	465,36		465,36	-
Imposta di registro e concess. govern.	6,83		6,83	-
Altre imposte e tasse indirette ded.	348.980,00	146.533,00	348.980,00	146.533,00
Sanzioni, penalità e multe	1.213,48		1.213,48	-
Interessi passivi bancari	36.619,44	82.968,00	36.619,44	82.968,00
Commissioni e spese bancarie	10.142,01	21.019,06	10.105,41	21.055,66
consulenze non afferenti diverse	1.064,37		1.064,37	-
Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	182,60		182,60	-
contr.cassa prev.cons.ammin.fiscali	849,89		849,89	-
Compeso liquidatore	36.372,27	72.744,54	109.116,80	-
Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.472,54		1.472,54	-
Altre spese amministrative	85,40		85,40	-
Valori bollati	2,00		2,00	-
Diritti camerali	100,40		100,40	-
Penalità e risarcimenti passivi	11.153,73		11.153,73	-
Interessi passivi di mora pagati	10,58		10,58	-
Totali	732.071,00	442.795,27	863.989,61	310.876,66
Proventi della liquidazione	Importo iniziale	Variazioni	Proventi già conseguiti	Residuo
Ricavi accessori diversi	1.500.000,00		1.500.000,00	-
Altri ricavi e proventi imponibili	2.000.000,00		2.000.000,00	-
Interessi attivi su c/c bancari	11.018,68		11.018,68	-
Totali	3.511.018,68	-	3.511.018,68	-
Saldo Fondo per costi e oneri di liquidazione	2.778.947,68	- 442.795,27	2.647.029,07	- 310.876,66

Debiti

Introduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma, n.6, c.c., si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio tenendo conto dello stato di liquidazione della società e sono rettificati dall'utilizzo del Fondo Costi e Oneri della Liquidazione.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza attenuata come disposto dal principio contabile OIC 5.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza attenuata come disposto dal principio contabile OIC 5 e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 14/10/2019, sono state presentate due istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, lett. a), l. n. 212/2000 e successive modificazioni, in ordine (1) alla possibilità di procedere con la cessione dei crediti da DTA ai sensi dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero consentendo al cessionario di portare il credito

acquistato in compensazione; e (2) all'obbligo, a seguito della chiusura della liquidazione nonché della successiva estinzione, di continuare a pagare il "canone DTA" determinato ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge n. 59 del 2016.

Contenzioso

Si riassumono di seguito i giudizi definiti e pendenti:

- *Tribunale di Benevento, dott. Galasso, n. r.g. 2052/2016, BCC Irpina c. M. Carmelina Annese*: con atto di citazione la BCC Irpina ha proposto opposizione avverso il D.I. ottenuto dalla sig.ra Annese per canoni non pagati (€ 23.228,66) e per la penale (€ 72.000,00) richiesta per il recesso anticipato dal contratto di locazione. La BCC Irpina ha chiamato in causa la BCC Flumeri, dal momento che il contratto di locazione era ancora efficace al momento della cessione delle attività e delle passività avvenuta con atto del 21/01/2016. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 1040/2018, con la quale il Tribunale di Benevento, accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha condannato la BCC Flumeri al pagamento in favore della signora Annese di Euro 47.622,00, oltre rimborso delle spese di CTU; e ha accolto il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla BCC Irpina;

- *Tribunale di Benevento, dott. Moretti, n. r.g. 607/2017, BCC Irpina-BCC Flumeri c. M. Carmelina Annese*: con atto di citazione la sig.ra Annese ha convenuto in giudizio la BCC Flumeri al fine di ottenere il risarcimento per i danni causati all'immobile di proprietà della stessa, locato dalla BCC Irpina. La BCC Flumeri ha chiamato in causa la BCC Irpina, sostenendo l'antecedenza di detto contratto di locazione alla cessione. La BCC Irpina si è costituita in giudizio contestando la propria legittimazione passiva. Con sentenza n. 1040/2018, il Giudice ha accolto l'eccezione formulata dalla BCC Irpina, dichiarando quale unica responsabile la BCC Flumeri, dal momento che la consegna dell'immobile è stata effettuata successivamente alla cessione. La sopra menzionata sentenza è oggetto del giudizio di appello instaurato dalla sig.ra Annese.

- *Tribunale di Benevento, dott. Iuliano, n. r.g. 916/2016, BCC Irpina c. Maca s.r.l.*: la Maca s.r.l. ha convenuto in giudizio la BCC Irpina al fine di recuperare le somme corrisposte a titolo di interessi anatocistici. Nel corso del giudizio è stata esperita la c.t.u. che ha dato ragione a controparte, quantificando la sua domanda nell'importo pari a € 35.835,32. Allo stato, si è in attesa di ricevere i chiarimenti della c.t.u. richiesti dalla BCC Irpina;

- *Tribunale di Roma, dott. Basile, n. r.g. 25632/2016, BCC Irpina-BCC Flumeri-Agrileasing s.p.a. c. Maca s.r.l.*: la Maca s.r.l. ha convenuto in giudizio Agrileasing s.p.a. e la BCC Flumeri al fine di ottenere l'accertamento del carattere usuraio degli interessi applicati a due mutui e la condanna alla restituzione degli interessi corrisposti. La BCC Flumeri ha chiamato in causa la BCC Irpina con riferimento ad uno solo dei mutui, estinto prima della cessione. Il Giudice ha rigettato la domanda di Maca s.r.l.

- *Tribunale di Avellino, dott. Palladino, n. r.g.e. 12/2018, BCC Irpina-Guber c. Minieri*: si tratta di un giudizio di opposizione all'esecuzione. La BCC Irpina si è costituita in giudizio contestando la propria legittimazione. La causa si è conclusa con il rigetto della domanda.

- *Tribunale di Avellino, dott. Califano, n. r.g. 3082/2017, BCC Irpina-BCC Flumeri c. Castelli*: con atto di citazione, Castelli ha chiesto di ottenere la condanna della BCC Irpina, in solido con la BCC Flumeri, al pagamento della somma di € 1.965,95, pari alla differenza tra la somma accertata con la sentenza n. 381/2006 emessa in data 20/02/2006 dal Giudice di Pace di Avellino, a titolo di interessi passivi versati in misura maggiore rispetto a quelli dovuti dal correntista nel periodo del rapporto contrattuale (pari ad € 2.997,95) e la somma di € 1.032,00 alla cui restituzione la BCC Irpina era stata condannata con la predetta sentenza; Castelli ha chiesto altresì il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo, da quantificarsi in via equitativa. Entrambe le domande hanno per oggetto un *petitum* coperto da giudicato: (i) con riferimento alla prima domanda, il signor Castelli, successivamente alla emanazione della sentenza n. 381/2006 dal Giudice di Pace di Avellino del 20.2.2006, chiedeva ed otteneva dal medesimo Giudice di Pace, D.I. n. 539/2006 del 15/06/2006 con cui si ingiungeva alla BCC Irpina di pagare in favore del ricorrente la somma di € 1.965,95, pari alla differenza tra la somma di € 2.997,95 accertata con la sentenza n. 381/2006 emessa in data 20/02/2006 dal Giudice di Pace di Avellino a titolo di interessi passivi versati in misura maggiore rispetto a quelli dovuti dal correntista, sig. Castelli, nel periodo del rapporto contrattuale e la somma di € 1.032,00 alla

quale la banca era stata condannata con la ridetta sentenza n. 381/2006. Tale D.I. veniva opposto dalla BCC Irpina e con sentenza n. 1433/2007 del 26/4/2007, il Giudice di Pace di Avellino accoglieva l'opposizione; detta sentenza non veniva a sua volta impugnata dal signor Castelli; (ii) quanto alla seconda domanda, la richiesta di risarcimento di danno derivante dal rapporto di conto corrente intrattenuto dal Castelli presso la BCC Irpina era stata già formulata in altro giudizio, definito anch'esso con sentenza di rigetto (Trib. Avellino, sentenza n. 2256/2015 del 17/12/2015). La causa si è conclusa con il rigetto della domanda.

- *BCC Irpina-Guber / De Luca Tommaso – Trib. Benevento – RG 631/2016*. Si tratta di un giudizio intentato dal Tommaso De Luca nei confronti della BCC Irpina al fine di recuperare le somme ingiustamente corrisposte alla banca a titolo di interessi anatocistici. E' stata ammessa la CTU. La prossima udienza, chiamata per esame CTU, si terrà il 5 dicembre 2019.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies c.c..

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 c.c., si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 c.c., si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies c.c.

Commento

La banca è stata ceduta con effetto dal 21/01/2016; la società non svolge più attività bancaria; l'unica attività è quella tipica dei periodi di liquidazione di società, pertanto non sono soddisfatti i requisiti di operatività prevalente con i soci previsti dagli artt. 28 e 35 T.U.B..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Liquidatore